**Rapporto**

**7826 R** 11 maggio 2021 FINANZE E ECONOMIA

**della Commissione gestione e finanze**

**sulla mozione 17 settembre 2019 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS "Per il riconoscimento del/della convivente nell’ordinamento del personale cantonale"**

**1. OGGETTO DELLA MOZIONE**

Con la mozione si chiede al Consiglio di Stato di adeguare l’assetto legislativo inerente l'ordinamento del personale cantonale in modo da parificare i conviventi ai coniugi e ai partner in unione domestica registrata.

**2. IL MESSAGGIO DEL CDS DEL 10 GIUGNO 2020**

A regolare il riconoscimento specifico dei diritti in caso di eventi che riguardano i coniugi o partner registrati, in particolare in caso di malattia grave e di decesso in seno al nucleo famigliare (art. 46 cpv. 1 lett. f), g) m) LORD, art. 35 RDSt e art. 29 cpv. 1 e 2 LStip) sono la Legge sull’ordinamento degli impiegati e dei docenti (LORD), la Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) e il Regolamento degli impiegati dello Stato (RDSt).

Il Consiglio di Stato, dopo aver esaminato la citata richiesta e preso atto della tendenza legislativa di altri Cantoni, ritiene coerente, in virtù del principio della parità di trattamento, il riconoscimento di tali diritti anche ai conviventi che risultano condividere la stessa abitazione sulla base del rilevamento del movimento della popolazione (Movpop).

Considerato quanto precede il Consiglio di Stato propone pertanto di completare l’art. 46 LORD (Congedi pagati) con un nuovo cpv. 5 del seguente tenore:

*I conviventi/concubini beneficiano dei congedi pagati di cui al cpv.1 lett. f), g), m). Sono considerati conviventi le persone che vivono sotto lo stesso tetto.*

**3. LAVORI COMMISSIONALI E INTEPRETAZIONE**

La formulazione proposta dall’Esecutivo parrebbe andare oltre a quanto richiesto dai mozionanti, poiché la modifica legislativa potrebbe applicarsi anche alle persone che vivono semplicemente assieme, indipendentemente dal legame sentimentale, vale a dire nel caso di coabitazione di studenti oppure la coabitazione di un nipote con i nonni e tutte le variazioni che la vita ci presenta.

La Commissione chiarisce di aderire all’intenzione dei mozionanti e precisa che vuole “adeguare le leggi che regolano l’ordinamento del personale cantonale in modo da riconoscere i conviventi parificabili a coniugi e partner in unione registrata” (cfr. testo della mozione), ovverosia di modificare la vigente legislazione alfine di raggiugere una parità di trattamento tra le coppie unite in matrimonio (cfr. art. 90 e segg. Codice civile svizzero,   
[RS 210](https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19070042/index.html)) o registrate tra loro in unione domestica (ai sensi della Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali, [RS 211.231](https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022194/index.html)) e quelle che intrattengono una relazione sentimentale durevole (senza che siano sposati o registrati quali partner).

Per questa ragione e per evitare problemi interpretativi, d’accordo con il consulente giuridico avv. Roberto Di Bartolomeo e d’intesa con la Sezione delle risorse umane, è stato precisato il testo di legge, in riferimento ai congedi pagati, che viene riformulato come segue:

***Art. 46 cpv. 1 lett. f), g), m) e cpv. 5 (nuovo)***

*f) per malattia grave del coniuge, del partner registrato,* ***del convivente****, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo 10 giorni lavorativi all’anno;*

*g) per decesso del coniuge, del partner registrato,* ***del convivente*** *o di figli 5 giorni lavorativi;*

*m) per decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, cognati, nipoti e zii e per analoghi gradi di parentela del partner registrato o* ***del convivente****, per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, 1 giorno lavorativo;*

***5È considerato convivente la persona che vive sotto lo stesso tetto intrattenendo una relazione di coppia sentimentale, stabile e duratura.***

**4. LAVORI COMMISSIONALI E IMPATTO FINANZIARIO**

Interpellata dalla presente Commissione, la Sezione delle risorse umane, fa notare che non è possibile conoscere il numero di persone che sarebbero toccate dal provvedimento perché si tratta di coppie di fatto, dati che non vengono rilevati nei sistemi informativi dello Stato.

Si conferma inoltre che l’impatto finanziario che deriva da questa norma è teorico, nel senso che la norma concede dei diritti in termini di congedo, in particolare in caso di malattia grave e di decesso in seno al nucleo famigliare, senza causare dei costi effettivi.

Importante in ogni caso notare che la presente modifica legislativanon contempla la prestazione finanziaria (1/4 dello stipendio annuo) riconosciuta al coniuge superstite o al partner registrato ex art. 29 LStip, essendo quest’ultima una disposizione applicabile esclusivamente in presenza di unioni legalmente riconosciute.

Inoltre, si prende atto che sinora il concetto di figli espresso dall’art. 46 LORD è inteso esclusivamente come i figli in comune, vale a dire figlie o figli avuti o adottati da entrambi i coniugi, partner registrati o conviventi. La Commissione ritiene che l’interpretazione sia da estendere anche ai figli e figlie non avuti o non adottati in comune dai coniugi, partner registrati o conviventi e chiede alla Sezione delle risorse umane di tenerne conto.

**5. CONCLUSIONE**

In virtù del principio della parità di trattamento, della tendenza legislativa già in atto in numerosi Cantoni e alla luce di quanto esposto, la scrivente Commissione gestione e finanze invita il Parlamento, in accoglimento della mozione, ad approvare l’annessa proposta di modifica legislativa così come proposto dal presente rapporto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Samantha Bourgoin, relatrice

Agustoni - Bignasca - Biscossa - Caprara -

Caverzasio - Dadò - Durisch - Foletti -

Gianella Alessandra - Guerra - Jelmini -

Maderni - Pamini - Quadranti - Sirica

Annessa:

- Proposta di modifica della LORD

Disegno di

**LEGGE**

**sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD); modifica**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 10 giugno 2020 n. 7826 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 11 maggio 2021 n.7826R della Commissione gestione e finanze,

**d e c r e t a :**

**I.**

La Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) è così modificata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Congedi pagati** | **Art. 46 cpv. 1 lett. f), g), m) e cpv. 5 (nuovo)**  f) per malattia grave del coniuge, del partner registrato, del convivente, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo 10 giorni lavorativi all’anno;  g) per decesso del coniuge, del partner registrato, del conviventeo di figli 5 giorni lavorativi;  m) per decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, cognati, nipoti e zii e per analoghi gradi di parentela del partner registrato o del convivente, per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, 1 giorno lavorativo;  5È considerato convivente la persona che vive sotto lo stesso tetto intrattenendo una relazione di coppia sentimentale, stabile e duratura. |

**II.**

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.